

ORIGINAL

COMUNE DI CURTI



Legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modifiche

e integrazioni. Legge regionale 20-3-1982 n. 14
COMUNE DI CURTI
PROVINCIA DI CASERTA

Il Consiglio Comunale nella
seduta del 29-07-1988
con atto n. 148 APPROVA L'ADOZIONE
Il Segretario Comunale
(Nicola Aurilli)

COMUNE DI CURTI
PROVINCIA DI CASERTA

Il Consiglio Comunale nella
seduta del 28-12-1988
con atto n. 240 APPROVA



alle norme di attuazione del piano
particolareggiato di esecuzione delle subzone C3 e C4

ELABORATO N. 2.

DATA: luglio 1988

NORME DI ATTUAZIONE

Studio Ing. Giuseppe Merola

IL PROGETTISTA

Edilizia e Urbanistica


La Commissione Edilizia Comunale

Via Tescione 27 - CASERTA

del 21 Dic. 1988

con verbale n. 12 esprime

parere favorevole



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Merola', 'Aurilli', and 'Società'.

COMUNE DI CURTI

Legge 17-8-42 n. 1150 e successive modifiche e integrazioni e
Legge regionale 20-3-1982 n. 14.

VARIANTE ALLE norme di attuazione del piano particolareggiato di
esecuzione delle subzone C3 e C4 (p.p.e.)

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 1 - (Oggetto delle norme)

Le presenti norme costituiscono integrazione e modifica alle
norme di attuazione del p.p.e. delle subzone C3 e C4 del Comune
di Curti definitivamente approvato con delibera consiliare n. 83
del 18-3-85, munito del visto di conformità emesso
dall'Amministrazione Prov.le di Caserta con delibera di Giunta
Provinciale in data 4-3-86 n. 526.

A seguito dell'approvazione definitiva delle presenti norme,
il vigente p.p.e. delle subzone C3 e C4 è disciplinato dalle
norme di attuazione di cui al comma precedente con le modifiche,



integrazioni e interpretazioni degli articoli che seguono.

ART. 2 - (Classi e categorie di intervento residenziale)

L'ultimo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente.

"L'utilizzazione delle aree con indice fondiario o territoriale superiore a quello del p.p.e., purchè inferiore a quello ammesso dal p.r.g., è consentito soltanto a seguito di piano di lottizzazione convenzionata, formata secondo le disposizioni vigenti e nella quale, fermo restando la rete stradale e gli spazi pubblici del p.p.e., sia localizzata all'interno dell'area di intervento, per opere pubbliche, una superficie aggiuntiva pari a mq. 18 per ogni 100 mc. di volume edilizio differenza tra quello del piano di lottizzazione e quello previsto nel p.p.e. per l'area di intervento della lottizzazione; tale area aggiuntiva andrà ceduta gratuitamente al Comune senza scomputo sui contributi di cui all'art. 3 della legge 10/1977".

ART. 3 - (Tipologia di fabbricazione)

L'ultimo comma dell'art. 12 è sostituito dai seguenti commi.

"In tutti i casi in cui la sagoma limite non può rispettarsi nelle costruzioni per l'osservanza di distanze da elettrodotti, metanodotti, ferrovie, sottoservizi fognari, idrici, elettrici



telefonici, anche di progetto, dettate da necessità tecniche o da disposizioni generali e speciali vigenti in materia, la sagoma limite non è vincolante nel lotto interessato e nei lotti contigui. Resta comunque fermo il rispetto delle distanze, degli indici e degli altri parametri urbanistici ed edilizi del p.r.g. come richiamati dall'art. 10".

ART. 4 - (Facoltà di trasferimento di cubatura)

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente

ART. 13 bis - (Facoltà di trasferimento cubatura)

Nei lotti 41, 42 e 43, attraversati da elettrodotto aereo ad alta tensione, per i quali il p.p.e. fissa una volumetria non superabile corrispondente ad indice fondiario 1 mc/mq nella tabella dei lotti edificabili (tav. 6), è eliminato l'obbligo, indicato nella tabella stessa, di trasferire detta cubatura sui lotti adiacenti anche di zona B, ed è perciò consentita la edificazione su ciascun lotto della cubatura come sopra fissata, senza vincolo della sagoma limite e con l'osservanza delle distanze legali dall'elettrodotto e con l'assenso dell'ENEL.

Il trasferimento della cubatura su immobile adiacente, anche di zona B, resta una facoltà del proprietario del lotto in alternativa alla costruzione in sito.



Giuseppe Mercuri

ART. 5 - (Divisione in lotti)

Dopo l'art. 13 bis è aggiunto il seguente

ART. 13 tris - (Frazionamento dei lotti)

"Quando un lotto individuato dal p.p.e. è frazionato in due o più particelle di diversa proprietà, l'edificazione può avvenire, anche in momenti in diversi, autonomamente su ciascuna singola particella, con l'indice fondiario del p.p.e. applicato alla particella o sublotto. Se la particella residuale dopo il primo o i primi interventi fosse tale da non consentire un'autonoma edificazione, il Comune, in caso di disaccordo tra i confinanti, è facultato ad applicare le procedure di cui al 2° comma dell'art. 19. Resta ferma la facoltà di trasferimento della cubatura, a mente dell'art. 14 delle norme del p.r.g. nel rispetto dei parametri edilizi del p.p.e.

Nei casi del precedente comma la sagoma limite non è vincolante.


Anche nella fattispecie dei due commi precedenti resta fermo il rispetto delle distanze, degli indici e degli altri parametri urbanistici ed edilizi del p.r.g. come richiamati dall'art. 10".

ART. 6 - (Interpretazione autentica)

All'art. 23 è aggiunto il seguente

ART. 24

Nella tabella dei lotti edificabili (tav. 6) della zona C3 del p.p.e., l'indice fondiario residenziale segnato a fianco della superficie dei singoli lotti, erroneamente trascritto 2 mc/mq, è da intendersi correttamente 1,9 mc/mq, e ciò in




conformità della tabella di utilizzazione e del calcolo delle cubature, riportati nella stessa tavola 6.

11 luglio 1988

IL PROGETTISTA

(Ing. Giuseppe Merola)

Giuseppe Merola



A circular professional seal for Giuseppe Merola. The outer ring contains the text "ING. GIUSEPPE MEROLA". The inner circle contains the text "Albo Professionale Caserta" and "L. 102". A handwritten signature is written over the seal.